

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 8/2021 del 22 ottobre 2021

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

DA OGGI LE AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI POSSONO VERIFICARE MASSIVAMENTE IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19

PREMESSA

Con il DPCM 12.10.2021 sono state compiutamente definiti i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle certificazioni verdi COVID-19, da realizzare tramite diverse modalità di integrazione con la Piattaforma Nazionale DGC di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 17.6.2021.

A tale scopo, l'art. 13, comma 10, del DPCM 17.6.2021 stabilisce che *“il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della PN-DGC”*.

In particolare, **per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti**, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, è stato previsto un **nuovo servizio** disponibile sul portale INPS e denominato “Greenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e **consente la verifica asincrona del certificato verde Covid-19 con riferimento all'elenco di codici fiscali** dei propri dipendenti, **noti all'Istituto al momento della richiesta**. Non potranno essere verificati i codici fiscali dei lavoratori neoassunti, per i quali non è ancora stato effettuato il primo invio dell'UNIEMENS, né dei tirocinanti, stagisti, praticanti, collaboratori coordinati e continuativi (la norma parla solo di “dipendenti”).

In base al par. 3.2 dell'Allegato H al DPCM 12.10.2021, le **attività di verifica devono essere “effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile”**.

Nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, l'interessato non risulti in possesso di una **Certificazione verde COVID-19 in corso di validità** e quindi il sistema di rilevazione delle presenze non consenta l'accesso, **lo stesso ha comunque “diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'acces-**

so al luogo di lavoro” mediante l'applicazione VerificaC19.

FASI DELLA VERIFICA

Il servizio Greenpass50+ prevede tre distinte fasi:

1. la prima, di **accreditamento**, in cui i datori di lavoro potranno accreditare l'azienda al servizio di verifica e indicare i verificatori;
2. la seconda, **elaborativa**, in cui l'INPS accede alla Piattaforma Nazionale DGC per il recupero dell'informazione del possesso del green pass da parte dei dipendenti delle aziende;
3. la terza, di **verifica**, in cui i verificatori accederanno al servizio per la verifica del possesso del green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green pass.

FASE DI ACCREDITAMENTO

I datori di lavoro o il consulente del lavoro incaricato accreditano l'azienda e **specificano i codici fiscali dei verificatori** che dovranno procedere alla verifica del possesso del green pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall'elenco messo a disposizione all'interno dell'applicazione. L'azienda, a seconda della relativa gestione di appartenenza, sarà identificata:

- dalla posizione contributiva (matricola aziendale) per la gestione dipendenti privati;
- dal CIDA, per la gestione agricola;
- dal codice fiscale dell'ente e progressivo, per la Gestione Dipendenti Pubblici.

Durante la fase di accreditamento (online), dove possibile, saranno effettuati i seguenti controlli: il dimensionamento dell'azienda, con riferimento al numero dei dipendenti (deve superare i 50 dipendenti) e, per i datori pubblici, l'essere o meno in carico a NoiPA per i servizi stipendiali.

Il controllo del dimensionamento dell'azienda, con riferimento al numero dei dipendenti, quando non possibile in fase di accreditamento, sarà effettuato durante la fase di elaborazione iniziale e se il numero dei dipendenti dovesse risultare minore o uguale a 50, l'accreditamento sarà revocato d'ufficio.

I datori di lavoro, o loro intermediari, potranno identificarsi e autenticarsi al servizio di accreditamento, tramite le proprie credenziali di accesso (SPID, CIE o CNS).

FASE ELABORATIVA

Durante la fase elaborativa automaticamente l'INPS effettuerà di norma, ogni giorno, i seguenti passi elaborativi:

- a) eliminerà tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale DGC il giorno precedente;

- b) analizzerà tutte le aziende che risultano essere accreditate al momento dell'elaborazione e controllerà, in fase iniziale, il dimensionamento delle stesse, con riferimento al numero dei dipendenti, dove non è stato possibile farlo online e, per le aziende il cui numero dei dipendenti è superiore a 50, ne individuerà i dipendenti, con riferimento alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UNIEMENS, e presenti nei sistemi dell'Istituto al momento dell'elaborazione, con riferimento alla matricola aziendale per i dipendenti privati, al CIDA per i dipendenti della gestione agricola, al codice fiscale e al progressivo della sede di servizio per i dipendenti pubblici;
- c) interrogherà per i dipendenti la Piattaforma Nazionale DGC, al fine di recuperare l'informazione sul possesso del green pass;
- d) i dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell'Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati e saranno ripetuti i passaggi precedenti;
- e) durante tale fase, che di norma sarà eseguita dalle 20 alle 23.59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo.

FASE DI VERIFICA

I verificatori, accreditati durante la prima fase, **accedono con le proprie credenziali personali** (SPID, CIE o CNS) **al servizio di verifica** e, dopo aver selezionato le aziende per le quali sono stati accreditati, **visualizzano l'elenco di tutti dipendenti dell'azienda** (senza visualizzare l'esito del green pass), per i quali l'Istituto ha acquisito l'esito della verifica del possesso del green pass presso la Piattaforma Nazionale DGC.

I verificatori selezionano, tra i dipendenti presenti nell'elenco visualizzato, **solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, escludendo gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile**, e, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green pass.

Durante la fase elaborativa, i verificatori non potranno accedere al servizio di verifica e verrà visualizzato un apposito messaggio informativo che avvisa degli orari di disponibilità del servizio.

Si allega il manuale di utilizzo del servizio, scaricato dal portale istituzionale INPS.

ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è accessibile sul sito dell'Istituto:

- mediante la funzione di ricerca, digitando "Green-pass50+",
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G",
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all'interno della scheda prestazione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", nell'elenco alfabetico alla lettera "A".

ULTERIORI 13 SETTIMANE DI FIS E CASSA IN DEROGA ALLE AZIENDE CHE HANNO TERMINATO LE PRIME 28 SETTIMANE

PREMESSA

L'art. 11 del DL 21.10.2021 n. 146 concede **ulteriori tredici settimane di assegno ordinario** (sia il FIS erogato dall'INPS che l'assegno erogato dagli altri fondi di solidarietà, ad es. FSBA) **e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)**, nel periodo **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021**.

Si tratta di un ulteriore (e probabilmente ultimo) prolungamento degli ammortizzatori straordinari concessi per via dell'emergenza COVID-19.

Su detto trattamento di integrazione salariale non è dovuto il contributo addizionale e si applicano le stesse regole già operative da marzo 2020, compresi i termini di presentazione della domanda (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di inizio della sospensione). Andrà data, come sempre, l'informativa alle Oo.Ss. anche se non è necessario giungere alla sottoscrizione di un accordo sindacale.

Le ulteriori 13 settimane sono concesse solo ai datori di lavoro che abbiano già esaurito le prime 28 settimane, concesse dall'art. 8 del DL 41/2021 nel periodo dal 1.4 al 31.12.2021 e decorrono dalla fine del primo periodo di 28 settimane "autorizzate" (cioè a prescindere dall'effettivo utilizzo delle settimane autorizzate).

Per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori 13 settimane di integrazione salariale viene esteso il "blocco" dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e delle procedure di mobilità ex artt. 4, 5 e 24 della legge 223/1991 e delle procedure di licenziamento individuale ex art. 7 della legge 604/1966.

Al blocco dei licenziamenti si applicano le esclusioni già previste dalla disciplina previgente, ossia nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.